

24_24_1_DDS_GEOL_24422_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 22 maggio 2024, n. 24422/GRFVG. (Estratto)

Acque minerali, termali e di sorgente. Articolo 6, comma 1, del Regolamento allegato al DPRReg. 21 aprile 2010, n. 079/Pres. Aggiornamento in base agli indici ISTAT, degli importi dei canoni annui anticipati, biennio 6 maggio 2024 - 5 maggio 2026, e dei canoni annui posticipati, anni 2025 e 2026.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2010, n. 079/Pres. recante il "Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

(omissis)

VISTO l'articolo 6, comma 1, del Regolamento, che stabilisce che gli importi dei canoni anticipati e dei canoni posticipati sono soggetti ad aggiornamento automatico biennale in relazione alle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT, disposto con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali;

VISTO l'articolo 7, commi 1 e 2, del Regolamento in tema di decorrenza di applicazione della misura dei canoni anticipati e dei canoni posticipati;

RILEVATO che il Regolamento, come previsto dall'articolo 10 del medesimo, risulta essere entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta sul BUR n. 18 di data 5 maggio 2010 e, quindi, con decorrenza 6 maggio 2010;

(omissis)

ATTESO che il coefficiente ISTAT di rivalutazione monetaria, riferito al periodo aprile 2022-aprile 2024, da applicare ai sensi delle precedenti due considerazioni, risulta essere pari a 1,088;

(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento al biennio 6 maggio 2024 - 5 maggio 2026, i canoni annui anticipati da applicare per il permesso di ricerca e per la concessione di acque minerali, termali e di sorgente, sono rideterminati nei seguenti importi:

- euro 19,24 (diciannove/24) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie rilasciata come permesso di ricerca;

- euro 38,46 (trentotto/46) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie rilasciata come concessione;

- euro 384,61 (trecentottantaquattro/61) come importo minimo per il permesso di ricerca;

- euro 769,21 (settecentosessantanove/21) come importo minimo per la concessione;

2. L'eventuale differenza tra l'annualità già versata e l'annualità dovuta negli importi di cui all'articolo 1, sarà oggetto di conguaglio con la prima annualità in scadenza successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. L'importo unitario da applicare come canone posticipato con riferimento agli anni 2025 e 2026 è rideeterminato in euro 1,28 (uno/28) per ogni mille litri o frazione di risorsa imbottigliata.

(omissis)

Trieste, 22 maggio 2024

ZANETTI